

LEGGE PROVINCIALE 2 febbraio 2016, n. 1

Istituzione della Consulta per lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol

(b.u. 3 febbraio 2016, n. 5, straord. n. 2)

in vigore dal 18 febbraio 2016

INDICE

Art. 1 - *Finalità*

Art. 2 - *Consulta per lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol*

Art. 3 - *Relazioni istituzionali*

Art. 4 - *Elaborazione del progetto di riforma dello Statuto speciale*

Art. 5 - *Processo partecipativo*

Art. 6 - *Copertura degli oneri*

Art. 1 *Finalità*

1. La Provincia promuove un ampio processo di partecipazione della società civile trentina per favorire il coinvolgimento dei cittadini e delle parti sociali nella definizione dei contenuti di riforma dello Statuto speciale, anche in relazione ai processi di riforma costituzionale in corso.

Art. 2 *Consulta per lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol*

1. Per i fini dell'articolo 1 è istituita presso il Consiglio provinciale la Consulta per lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol, con il compito di promuovere il processo partecipativo e di elaborare proposte di riforma dello Statuto.

2. La Consulta è nominata dal Presidente del Consiglio provinciale ed opera in piena autonomia e indipendenza. Dura in carica dodici mesi ed è prorogabile per ulteriori dodici mesi, se necessario. E' composta da:

- a) tre componenti designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale nei settori dell'agricoltura, dell'industria, dell'artigianato, del commercio e del turismo, con le modalità stabilite dall'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale;
- b) un componente designato dalla Federazione trentina della cooperazione;
- c) tre componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello provinciale, con le modalità stabilite dall'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale;
- d) tre componenti designati dal Consiglio delle autonomie locali;
- e) un componente designato dalla Conferenza delle minoranze linguistiche, istituita dall'articolo 9 della legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 (legge provinciale sulle minoranze linguistiche 2008);
- f) tre componenti in rappresentanza delle associazioni e organizzazioni portatrici di interessi sociali, culturali e ambientali con sede in provincia. Il Presidente del Consiglio provinciale nomina i componenti in base alle designazioni delle associazioni e delle

organizzazioni, con le modalità stabilite dall'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale, tenendo conto della loro rappresentatività;

- g) due componenti esperti in diritto pubblico, costituzionale o regionale, designati dall'Università degli studi di Trento;
- h) nove componenti nominati dal Presidente del Consiglio fra i consiglieri provinciali in base alle designazioni della Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, perseguendo un'adeguata rappresentanza di genere. Cinque di essi rappresentano la maggioranza, quattro le minoranze consiliari.

3. Se le designazioni previste dal comma 2 non pervengono al Presidente del Consiglio provinciale entro il termine stabilito da quest'ultimo la Consulta è validamente costituita, salva la possibilità di integrazioni successive, purché siano stati designati due terzi dei suoi componenti.

4. Il Presidente del Consiglio provinciale nomina il presidente della Consulta, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari. La Consulta elegge fra i suoi componenti un vicepresidente. La Consulta può disciplinare con regolamento le sue modalità di funzionamento.

5. Le sedute della Consulta sono pubbliche. I relativi verbali e documenti sono pubblicati nel sito istituzionale del Consiglio provinciale. Il presidente della Consulta informa periodicamente il Presidente del Consiglio provinciale sullo svolgimento dei lavori della Consulta; il Presidente del Consiglio provinciale trasmette queste informazioni ai consiglieri provinciali.

6. I consiglieri provinciali che non fanno parte della Consulta possono partecipare alle sue sedute, senza diritto di voto; possono presentare proposte e illustrarle.

7. La Consulta si avvale del supporto tecnico e organizzativo degli uffici del Consiglio provinciale e della Giunta provinciale, con modalità concordate tra il Presidente del Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia, sentito il presidente della Consulta.

8. La partecipazione alla Consulta è gratuita, salvo il riconoscimento del rimborso delle eventuali spese sostenute per partecipare alle sedute e agli incontri della Consulta, con le modalità e nei limiti stabiliti dall'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale.

9. Ai componenti della Consulta non si applicano l'articolo 53 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997), e la legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10, concernente "Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Provincia autonoma di Trento e modificazione della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi)".

Art. 3

Relazioni istituzionali

1. La Consulta promuove un confronto con la Convenzione istituita ai sensi della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 2015, n. 3 (Istituzione di una Convenzione per la riforma dello Statuto di autonomia del Trentino - Alto Adige), nonché con il Consiglio regionale con adeguate e puntuali iniziative individuate in tale sede, per favorire poi lo svolgimento della procedura prevista dall'articolo 103, secondo comma, dello Statuto speciale.

Art. 4

Elaborazione del progetto di riforma dello Statuto speciale

1. Entro centoventi giorni dalla sua prima seduta la Consulta elabora un documento

preliminare con i criteri e gli indirizzi principali per la redazione del progetto di riforma dello Statuto speciale. Il documento preliminare è proposto al processo partecipativo disciplinato dall'articolo 5.

2. In esito al processo partecipativo, e tenendo conto dei suoi risultati, la Consulta, entro sessanta giorni, elabora un documento conclusivo, trasmettendolo al Presidente della Provincia e al Presidente del Consiglio provinciale. Il Presidente della Provincia attiva il procedimento disciplinato dall'articolo 103, secondo comma, dello Statuto speciale.

Art. 5

Processo partecipativo

1. Il processo partecipativo sul documento preliminare di riforma statutaria è organizzato dalla Consulta attraverso una fase di informazione e di confronto pubblico e una fase di raccolta delle osservazioni.

2. La Consulta organizza il processo partecipativo nelle forme che ritiene più adeguate, valorizzando anche gli strumenti che prevedono l'ausilio delle tecnologie informatiche. Il processo partecipativo prevede, in particolare:

- a) la pubblicazione sui siti internet istituzionali del documento preliminare, accompagnato da una relazione;
- b) l'indizione di dibattiti pubblici, anche a livello territoriale, aperti a tutti i soggetti indicati nel comma 3; i dibattiti si articolano in momenti di informazione e illustrazione del documento, seguiti da una discussione;
- c) la costituzione di tavoli di approfondimento su tematiche specifiche;
- d) l'audizione della Giunta provinciale;
- e) l'audizione dei parlamentari eletti in provincia, dei componenti della Commissione paritetica prevista dall'articolo 107 dello Statuto speciale e di esperti su argomenti specifici;
- f) la raccolta di osservazioni, suggerimenti e proposte, in forma scritta;
- g) la raccolta di informazioni sui processi di riforma degli altri statuti speciali.

3. Possono partecipare al processo partecipativo i cittadini, gli enti pubblici, le associazioni e le organizzazioni portatrici di interessi economici, sociali, culturali e ambientali che hanno sede in provincia.

4. Il processo partecipativo si conclude entro centottanta giorni dal suo inizio.

Art. 6

Copertura degli oneri

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questa legge, previsti nell'importo di 10.000 euro per gli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede con le somme già iscritte nel bilancio di previsione del Consiglio provinciale, missione/programma/titolo 01.11.1.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

NOTE ESPLICATIVE

Nota all'articolo 2

- L'articolo 9 della legge provinciale sulle minoranze linguistiche 2008 - e cioè della legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 (Norme di tutela e promozione delle minoranze linguistiche locali) - dispone:

"Art. 9

Conferenza delle minoranze

1. La conferenza delle minoranze costituisce l'organismo per la concertazione delle politiche per le popolazioni di minoranza linguistica ed è composta da:

- a) il Presidente della Provincia che la presiede;
- b) i membri della Giunta provinciale;
- c) il consigliere provinciale ladino eletto secondo quanto previsto dall'articolo 72, comma 1, lettera g), della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia);
- d) il Presidente del Comun general de Fascia;
- e) i presidenti delle comunità che comprendono i territori di insediamento delle popolazioni mòchena e cimbra;
- f) i sindaci dei comuni di cui all'articolo 3;
- g) i rappresentanti degli istituti culturali ladino, mòcheno e cimbro;
- h) il sorastant de la scola ladina;
- i) i dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative che operano nei territori mòcheno e cimbro;
- j) il president de l'Union di ladins de Fascia;
- k) il president dla Union generela di ladins dla Dolomites.

2. La conferenza delle minoranze svolge le seguenti funzioni:

- a) definisce le linee programmatiche per le politiche in materia di tutela e promozione delle minoranze verificando lo stato di attuazione della normativa di settore anche al fine dell'individuazione di nuovi interventi;
- b) esprime parere obbligatorio sul programma degli interventi per l'editoria e l'informazione nonché sulle convenzioni e sugli accordi di cui all'articolo 23 e parere obbligatorio e vincolante sulla suddivisione del fondo provinciale per le minoranze; si prescinde da tali pareri se non forniti entro trenta giorni dalla data della richiesta;
- c) esprime l'intesa sull'oggetto e sulle modalità delle rilevazioni statistiche di cui all'articolo 5.

3. La conferenza è convocata almeno due volte all'anno dal Presidente della Provincia.

4. Le modalità di funzionamento della conferenza sono stabilite da un apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

5. Le funzioni di segreteria della conferenza sono svolte dal servizio provinciale per la promozione delle minoranze linguistiche locali."

- L'articolo 53 bis della legge sul personale della Provincia 1997 - e cioè della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento) - dispone:

"Art. 53 bis

Divieto di incarichi a lavoratori in quiescenza

1. Ferma restando la disciplina in materia di appalti di servizi, è fatto divieto alla Provincia e ai suoi enti strumentali di conferire incarichi di consulenza, di collaborazione organizzata dal committente, di studio a lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza e di conferire ad essi incarichi dirigenziali o direttivi. Inoltre è fatto divieto di conferire ad essi cariche in organi di governo degli enti strumentali previsti dalla legge provinciale n. 3 del 2006.

2. Resta ferma la possibilità di conferire incarichi e cariche a titolo gratuito, fatto comunque salvo il rimborso delle eventuali spese previste nell'atto d'incarico. Gli eventuali rimborsi di spese sono corrisposti nei limiti fissati dalla Giunta e devono essere rendicontati. Resta inoltre ferma la possibilità di conferire incarichi di ricerca e di docenza nonché incarichi professionali in campo sanitario, che sono riportati nell'elenco degli incarichi previsto dall'articolo 39 undecies della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990.

3. In caso di violazione di quest'articolo è disposta la decadenza dall'incarico e dalla carica.

4. Quest'articolo si applica anche per la nomina in commissioni, consigli, comitati e organismi collegiali, comunque denominati, ai sensi della normativa provinciale. Il componente collocato in quiescenza dopo la sua nomina continua ad esercitare le sue funzioni fino alla scadenza fissata dall'atto di nomina."

Nota all'articolo 3

- L'articolo 103 dello Statuto speciale dispone:

"Art. 103

(procedura per modificare lo statuto)

(1) Per le modificazioni del presente statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali.

(2) L'iniziativa per le modificazioni del presente statuto appartiene anche al Consiglio regionale su proposta dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano e successiva conforme deliberazione del Consiglio regionale.

(3) I progetti di modificazione del presente statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale e ai consigli provinciali, che esprimono il loro parere entro due mesi.

(4) Le modifiche allo statuto approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale."

Nota all'articolo 4

- Per l'articolo 103 dello Statuto speciale si veda la nota all'articolo 3.

Nota all'articolo 5

- L'articolo 107 dello Statuto speciale dispone:

"Art. 107

(commissione paritetica per le norme di attuazione dello statuto)

(1) Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.

(2) In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della Provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano."

LAVORI PREPARATORI

- Disegno di legge 3 novembre 2015, n. 104, d'iniziativa dei consiglieri Lorenzo Baratter (Partito autonomista trentino tirolese), Giacomo Bezzi (Forza Italia), Giuseppe Detomas (Union autonomista ladina), Massimo Fasanelli (Gruppo misto), Alessio Manica (Partito democratico del Trentino), Maurizio Fugatti (Lega nord Trentino), Gianpiero Passamani (Unione per il Trentino), Nerio Giovanazzi (Amministrare il Trentino), Marino Simoni (Progetto trentino), concernente "Istituzione della Consulta per lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol".
- Assegnato alla prima commissione permanente il 5 novembre 2015
- Parere favorevole della prima commissione permanente espresso il 18 dicembre 2015.
- Approvato dal consiglio provinciale il 28 gennaio 2016.

Sintesi dei contenuti fondamentali

Premessa

La riforma organica dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol è da anni oggetto di dibattito e di riflessione, non solo a livello politico - istituzionale, ma anche in ambiti diversi della società e del mondo accademico.

E' un dato di fatto che gli statuti delle autonomie speciali, a differenza di quelli delle regioni ordinarie, non sono stati fino ad oggi riformati, se non per ambiti o aspetti specifici (come è successo, nel caso del Trentino - Alto Adige, per le recenti riforme sulla disciplina dei rapporti finanziari). Le cause sono molteplici e di varia natura: in parte sono comuni a tutte le autonomie speciali, in parte sono specifiche della nostra Regione.

La mancata riforma dello Statuto ha causato vari problemi: ad esempio la riforma costituzionale del 2001 ha reso inattuali diverse disposizioni del nostro Statuto speciale. Ciò comporta una non agevole ricostruzione del sistema autonomistico, soprattutto per quanto riguarda la portata delle competenze.

Beninteso non sono mancate iniziative, sia a livello parlamentare che locale, finalizzate a modificare lo Statuto vigente: esse sono però orientate, salvo che in un singolo progetto normativo, verso riforme puntuali o settoriali.

Alcune regioni a statuto speciale, negli anni scorsi, si sono applicate alla revisione dei loro statuti, in genere istituendo organismi *ad hoc*; ma anche là dove sono state elaborate proposte di riforma complessiva dei rispettivi statuti, queste iniziative non hanno avuto esito.

La riforma costituzionale in discussione in Parlamento, intervenendo largamente anche sul testo delle disposizioni costituzionali relative all'ordinamento regionale comune, sembra indurre verso una complessiva rivisitazione dello Statuto speciale soprattutto per garantirne le specificità rispetto all'ordinamento regionale comune, e per riaffermare e aggiornare le ragioni dell'autonomia, in una prospettiva dinamica ed evolutiva. Infatti, una norma transitoria della legge di riforma della Costituzione dispone la non applicazione delle disposizioni riformate del titolo V, seconda parte, della Costituzione alle autonomie speciali (*clausola di salvaguardia*), fino alla revisione dei rispettivi statuti, sulla base di intese con le regioni e province autonome (*principio dell'intesa*).

La legge provinciale n. 1 del 2016 - riprendendo un'analogha iniziativa adottata dalla Provincia autonoma di Bolzano (l.p. 23 aprile 2015, n. 3 "*Istituzione di una convenzione per la riforma dello Statuto di autonomia del Trentino - Alto Adige*") - non dispone in ordine a opzioni e futuri contenuti dello Statuto, ma predispone un peculiare strumento d'elaborazione di una proposta di revisione statutaria che possa essere portata al dibattito consiliare secondo la procedura indicata dallo stesso Statuto. Questo strumento (la Consulta) è finalizzato a promuovere un ampio processo partecipativo volto ad assicurare una condivisione della revisione dello Statuto speciale.

La Consulta

La legge provinciale n. 1 del 2016 istituisce la Consulta per lo Statuto speciale, quale organismo cui è attribuito il compito di promuovere la partecipazione della comunità trentina, favorendo il coinvolgimento dei cittadini e delle parti sociali nella definizione dei contenuti di riforma dello Statuto speciale.

Costituita presso l'Assemblea legislativa provinciale, la Consulta è nominata dal Presidente del Consiglio e la sua attività dovrà concludersi entro un anno dalla nomina, salvo proroga d'uguale periodo.

Quanto alla composizione, della Consulta fanno parte venticinque componenti. In particolare vi è rappresentata:

- la componente consiliare (*cinque consiglieri della maggioranza e quattro della minoranza, designati dalla Conferenza dei Presidenti dei gruppi*);
- una componente rappresentativa del mondo economico e del lavoro (*tre componenti designati dalle organizzazioni di categoria, un componente designato dalla Federazione trentina della cooperazione e tre componenti designati dalle organizzazioni sindacali*);
- una componente rappresentativa delle autonomie locali (*tre componenti designati dal Consiglio delle autonomie*);
- una componente rappresentativa delle minoranze linguistiche (*un componente designato dalla relativa Conferenza*);
- una componente rappresentativa delle associazioni che operano in campo sociale, culturale e ambientale (*tre componenti designati sulla base di modalità approvate dall'Ufficio di presidenza del Consiglio*);
- una componente rappresentativa del mondo accademico (*due componenti esperti di diritto pubblico, costituzionale o regionale designati dall'Università di Trento*).

La direzione della Consulta fa capo al suo presidente, che sarà nominato dal Presidente del Consiglio provinciale, e al vicepresidente, che sarà nominato dalla stessa Consulta.

L'organizzazione dei lavori della Consulta si basa su queste regole fondamentali:

- è prevista la possibilità di approvare un regolamento sulle modalità di funzionamento;
- è stabilito un ampio regime di pubblicità dei lavori, di informazione e coinvolgimento dei consiglieri provinciali, ai quali - ove non componenti - è garantita comunque la partecipazione ai lavori e la presentazione di proposte;
- il supporto tecnico e organizzativo sarà assicurato dagli uffici del Consiglio e della Giunta;
- per i componenti della Consulta è stabilito il principio della gratuità dell'incarico;
- la Consulta trentina si relazionerà con la Convenzione istituita dalla Provincia autonoma di Bolzano e con il Consiglio regionale, al fine di favorire la procedura prevista dall'articolo 103, secondo comma, dello Statuto;
- all'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale è attribuito un ruolo significativo nell'approvazione delle modalità di designazione di alcune componenti della Consulta e nella definizione di eventuali rimborsi spese per partecipare alle sedute e agli incontri della Consulta;

- significativo è anche il ruolo della Conferenza dei presidenti dei gruppi, chiamata a designare la componente consiliare della Consulta.

Il processo partecipativo

Nucleo centrale della disciplina è il processo partecipativo. Organizzato dalla Consulta, esso si svolgerà in un periodo di 180 giorni collocato fra l'approvazione da parte della Consulta del documento preliminare e l'approvazione del documento conclusivo.

Il documento preliminare (da elaborare entro 120 giorni dalla seduta d'insediamento della Consulta) contiene i criteri e gli indirizzi principali per la redazione del progetto di riforma dello Statuto speciale. Questo è il documento che verrà proposto al processo partecipativo, e sul quale saranno raccolti suggerimenti, osservazioni e proposte.

Il documento conclusivo (da elaborare entro 60 giorni dalla chiusura del processo partecipativo) viene predisposto dalla Consulta in esito del processo partecipativo e tenendo conto dei suoi risultati. E' il documento sulla cui base il Presidente della Provincia attiva il procedimento di revisione statutaria disciplinato dall'articolo 103, secondo comma, dello Statuto speciale, secondo cui l'iniziativa per le modificazioni dello Statuto appartiene anche al Consiglio regionale su proposta dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano e successiva conforme deliberazione del Consiglio regionale.

Il processo partecipativo (che si articola in due fasi: una fase d'informazione e di confronto e una fase di raccolta delle osservazioni e delle proposte) è organizzato dalla Consulta con libertà di forme ma valorizzando gli strumenti e le tecnologie informatiche.

Le modalità di intervento e i passaggi più significativi del processo partecipativo sono:

- la pubblicazione del documento preliminare;
- l'indizione di dibattiti pubblici (anche a livello locale) che prevedono momenti d'informazione e illustrazione del documento e momenti di dibattito (articolati in momenti di informazione e illustrazione del documento preliminare e da relativa discussione);
- la costituzione di tavoli di approfondimento su temi specifici;
- l'audizione della Giunta provinciale, dei parlamentari trentini e dei componenti della Commissione paritetica;
- la raccolta di osservazioni, suggerimenti e proposte, in forma scritta;
- la raccolta di informazioni sui processi di riforma degli altri statuti speciali.

La partecipazione a tale processo informativo è aperta ai cittadini, nonché a enti, associazioni e organizzazioni portatrici di interessi economici, sociali, culturali e ambientali aventi sede in provincia.

Sintesi dell'articolato

La legge provinciale n. 1 del 2016 si compone di sei articoli:

- *l'articolo 1* indica le finalità riformatrici dell'iniziativa, sottolineando la

promozione del processo partecipativo e la relazione con gli altri processi di riforma costituzionale in corso;

- *l'articolo 2* è centrale: esso indica la Consulta quale strumento di partecipazione e di elaborazione delle proposte di riforma statutaria. Ne stabilisce la composizione, la procedura di nomina e le principali modalità di funzionamento;
 - *l'articolo 3* indica la necessità di un raccordo sia con la Convenzione istituita dalla Provincia autonoma di Bolzano con la legge provinciale n. 3 del 2015, sia con il Consiglio regionale, dove saranno individuate iniziative specifiche per favorire lo svolgimento della procedura regolata dall'articolo 103, secondo comma, dello Statuto speciale di autonomia;
 - *l'articolo 4* articola in due fasi il programma di lavoro della Consulta: quella finalizzata all'elaborazione del documento preliminare e quella finalizzata all'elaborazione del documento conclusivo. Fra le due fasi si colloca il processo partecipativo;
 - *l'articolo 5* detta gli indirizzi organizzativi del processo partecipativo e ne articola le fasi e gli ambiti d'intervento; tale processo deve concludersi entro 180 giorni;
 - *l'articolo 6*, infine, dà una copertura finanziaria all'iniziativa, a carico del bilancio del Consiglio provinciale; gli oneri sono ridotti e limitati alle spese sostenute per la partecipazione ai lavori della Consulta (10.000 euro l'anno, per il triennio 2016 - 2018), mentre non sono previste indennità a favore dei componenti.
-
- *La legge provinciale 2 febbraio 2016, n. 1 "Istituzione della Consulta per lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol" è stata pubblicata sul Bur 3 febbraio 2016, n. 5, straord. n. 2. La data di entrata in vigore è il 18 febbraio 2016.*
 - *Testi e note si leggono nel codice delle leggi provinciali, al seguente indirizzo: http://www.consiglio.provincia.tn.it/layouts/15/dispatcher/doc_dispatcher.aspx?app=clex&at_id=28211*